

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):		
Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861);		
PRETI e VIZZINI: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1753);		
BRANDI e QUARANTA: Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (851);		
CERVONE e SAMMARTINO: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561);		
DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953 n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583);		
PAGLIARANI e DE PASQUALE: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622);		
ABELLI ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (<i>Urgenza</i>) (1752);		
DE PASQUALE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988);		
		NAPOLITANO FRANCESCO: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (2865) 956
		PRESIDENTE 956
		MARICONDA 956
		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):
		Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (3311);
		LAFORGIA ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (<i>Urgenza</i>) (2882) 956
		PRESIDENTE 956, 957, 962, 963, 965
		AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 962, 965
		LAFORGIA 959, 965
		LENTI 957, 965
		LORETI 965
		MITTERDORFER 962
		SCRICCIOLO 961, 965
		TAMBRONI, <i>Relatore</i> 957, 962, 965
		TROMBETTA 960
		ZUGNO 961
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 966

La seduta comincia alle 16,45.

VIZZINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Integrazione e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Preti e Vizzini: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753); Brandi e Quaranta: Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (851); Cervone e Sammartino: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561); De Pasquale o Amendola Pietro: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583); Pagliarani o De Pasquale: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622); Abelli ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1752); De Pasquale ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988); Napolitano Francesco: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (2865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Preti e Vizzini: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (753); Brandi e Quaranta: « Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni

di guerra » (851); Cervone e Sammartino: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, numero 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1561); De Pasquale e Amendola Pietro: « Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1583); Pagliarani e De Pasquale: « Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati » (1622); Abelli, Guarra, Franchi, Tripodi, Servello: « Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1752); De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco, Amendola Pietro: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1988); Napolitano Francesco: « Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (2865).

Avverto che stamani il senatore Braccisi, Sottosegretario di Stato per il tesoro, mi ha chiesto di rinviare alla prossima settimana l'esame dei provvedimenti sui danni di guerra, in quanto deve sostituire per impegni urgenti il Ministro del tesoro attualmente a Washington.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di giovedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

MARICONDA. Prendiamo atto della proposta di rinvio, però rivolgiamo, signor Presidente, un deferente appello alla sua vigile attenzione, di cui volentieri le diamo atto, contro tentativi di fuga o di diversione da parte del Governo.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (3311); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (2882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale

nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (3311); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, De Marzi Fernando, Tambroni, Merenda, Titomanlio Vittoria, Urso, Caiati, Bova, Sammartino, Del Castillo, Sgarlata, Cocco Maria, De Ponti, Ghio, Dagnino, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, De Leonardis, Bassi, Azzaro: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623 » (2882).

Il Relatore, onorevole Tambroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

TAMBRONI, *Relatore*. Con il disegno di legge riguardante l'integrazione del fondo per contributo a interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, il Governo concede 3.800 milioni per l'esercizio 1965, 1.200 milioni per l'esercizio 1966, 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, 550 milioni per l'esercizio 1970 e 1.300 milioni per l'esercizio 1971.

È a tutti nota l'attività svolta dall'Istituto di credito per le imprese artigiane. Oggi il fondo di dotazione della Cassa, con gli incrementi che sono stati apportati con successive leggi, è salito ad oltre 45 miliardi. Questo incremento del fondo di dotazione ha determinato una richiesta sempre maggiore anche del fondo interessi, in quanto non sarebbero possibili le operazioni di credito, riscontate o meno dall'istituto di primo grado, se non ci fosse il contributo interessi da parte dello Stato. La categoria avvertiva da tempo la necessità di disporre di fondi maggiori, tant'è vero che fu presentata la proposta n. 2882 di iniziativa parlamentare al nostro esame, la quale tra l'altro, proponeva la elevazione a dieci anni del termine per il rimborso del mutuo, almeno per quanto riguarda la parte di ampliamento e ammodernamento dei laboratori.

Noi ci rendiamo conto che questo sposterebbe l'attuale equilibrio creato dalle disponibilità esistenti e, per quello che ci riguarda, pensiamo di poter stralciare dalla proposta di legge questo argomento per farne oggetto di una proposta più complessa; ciò anche in vista delle altre questioni che si presenteranno nel momento in cui si discuterà dell'artigianato nell'ambito della programmazione economica.

Per quanto riguarda le operazioni di credito fino al 20 settembre di quest'anno, l'Ar-

tigiancassa ha compiuto 106.618 operazioni per un totale di oltre 275 miliardi che hanno determinato investimenti superiori ai 450 miliardi di lire. Attualmente sono giacenti presso l'Artigiancassa 8.100 domande per oltre 27 miliardi. Noi ringraziamo il Governo per le proposte avanzate e ci rendiamo conto che si tratta di uno sforzo anche organico soprattutto in riferimento al disposto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3311 relativo ai tassi differenziati. A tale proposito poiché le trattative debbono essere svolte fra l'Artigiancassa e il Comitato interministeriale è necessaria una variante, infatti nel citato articolo 2 si dice: « sentito il Consiglio di amministrazione » questa dizione occorre sostituirla con l'altra: « sentito il Consiglio generale »; perché è quest'ultimo l'organo competente.

Io debbo dire quindi che nel suo complesso il disegno di legge è soddisfacente, ma per quanto riguarda le esigenze della categoria è opportuno far presente al Governo che quello che stiamo facendo serve solo a coprire le attuali carenze, l'anno venturo, grosso modo di questi tempi, ci troveremo nuovamente ad avere bisogno di fondi in quanto i 300 milioni destinati al fondo interessi non possono essere sufficienti. Si deve tenere in considerazione il fatto che con ogni miliardo si possono fare 10-11 miliardi di operazioni ed occorre anche tener presente che ogni anno affluiscono alla Artigiancassa domande per 40 miliardi. È necessario, perciò, che il Governo, nel quadro della programmazione, riservi la massima attenzione a questo problema, trattandosi di una questione squisitamente produttiva e tale da poter portare un notevole incremento all'attività delle aziende artigiane.

Una raccomandazione vogliamo rivolgere al Governo: di mantenere per le zone della Cassa del Mezzogiorno e per le zone che ai sensi della legge 614 saranno riconosciute depresse — cioè quelle del centro-nord — di mantenere, dicevamo, comunque immutato il tasso d'interesse al 3 per cento.

Per quanto riguarda i tassi d'interesse da applicare nelle altre zone, sempre nell'ambito della programmazione nazionale e quindi tenendo conto della capacità delle aziende delle diverse parti d'Italia, il problema forma oggetto di trattative fra il Comitato interministeriale, l'Istituto di credito delle imprese artigiane e, ovviamente, gli organismi sindacali, che già in questo senso si sono mossi, per quanto è a mia conoscenza.

Potrei concludere la mia relazione a questo punto. Desidero tuttavia rivolgere una raccomandazione al Governo. Mi riferisco al fatto

che, attraverso i prelievi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi anche dell'istituto di credito artigiano, lo Stato praticamente riassorbe ogni anno circa duecento milioni. Ciò potrebbe formare oggetto di un altro articolo; ovvero, se il Governo lo ritiene più opportuno, di un'apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Io sono meno ottimista del Relatore, perché se è pur vero che con questo provvedimento andiamo incontro a una particolare situazione di disagio del settore, tuttavia non mancano le lacune: non solo e non tanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto in merito alla logica dell'inserimento in una linea che da tempo ormai in Parlamento si sta delineando e su cui il Governo intende proseguire.

Intanto è da segnalare la questione del ritardo, per cui, anche se essa può sembrare superata con la presentazione dell'odierno provvedimento, quest'ultimo risulta, però, isolato, dopo oltre due anni che il Sottosegretario di Stato per l'industria, responsabile del settore dell'artigianato, aveva visto accettata la sua proposta per una serie di interventi che rendessero organica la politica di intervento nei confronti di questo specifico settore; fra i quali non possiamo dimenticare la questione fondamentale della revisione della legge quadro n. 860.

Non posso inoltre non ricordare, in questa sede, il tempo lunghissimo ormai intercorso dalla promessa di sciogliere la riserva implicita nell'articolo 20 della citata legge quadro n. 860. Avevamo anche formato un Comitato ristretto, il quale iniziò i suoi lavori, ma poi finì nel nulla, come tante altre iniziative di questi ultimi tempi.

Vi è quindi un problema di ritardo, nei confronti dell'artigianato, che viene risolto esclusivamente per questo singolo aspetto, il che mette in ancor maggiore risalto la provvisorietà, la saltuarietà e la disorganicità degli interventi stessi.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge — che vedo con piacere abbinato alla proposta Laforgia, che a mio parere contiene alcune proposte migliori e più avanzate — debbo rilevare anzitutto un aspetto che secondo me è fondamentale: l'articolo 2, infatti, demanda al Comitato interministeriale del credito, senza limitarne la facoltà di decisione, il compito di stabilire di volta in volta, zona per zona, il valore del tasso d'interesse che deve gravare sull'azienda artigiana che usufruisce del credito dell'Artigianocassa e di altri

istituti all'uopo autorizzati. Prendo atto del suggerimento dato dal Relatore di delimitare per zone tale facoltà, che nel disegno di legge si presenta invece senza limiti. Il Relatore propone cioè che per le zone depresse del Sud e Centro-Nord, ai sensi dell'ultima legge in proposito, venga mantenuto fisso il tasso di interesse a carico delle aziende artigiane; tasso di interesse che invece, per quanto riguarda le altre zone del paese (e ciò implicitamente significa per le aree ad alto sviluppo industriale), viene lasciato alla facoltà del Comitato interministeriale.

Io ritengo che questo ragionamento del Relatore — che già, per il solo fatto di essere stato posto, denuncia che anche l'onorevole Tambroni si è reso conto della debolezza dell'impostazione del disegno di legge in merito all'articolo 2 — abbia un difetto alla radice: si parte cioè dalla considerazione che le imprese artigiane delle zone ad alto sviluppo industriale godano di condizioni economiche generiche, e quindi anche interne, migliori delle altre. Ora, se questo ragionamento, abbastanza invalso del resto, venisse fatto in condizioni normali di vita economica, se cioè non ci trovassimo ora ad uscire — si dice così, ma in realtà ci siamo ancora dentro! — dalla congiuntura economica; questo ragionamento, dicevo, potrebbe anche essere ritenuto, per certi aspetti, valido; ma nelle reali condizioni in cui il provvedimento viene adottato, nelle reali condizioni in cui il ragionamento del Relatore si inserisce, non si può trascurare una considerazione che è essenziale: le imprese artigiane, anche se del Nord, anche se in zone ad alto sviluppo, sono appena uscite (e neanche tutte) dalla congiuntura, e, accingendosi coraggiosamente a riprendere la strada dello sviluppo, lo fanno in condizioni, esterne e ambientali, aggravate dall'aumento dei costi generali.

Le condizioni concorrenziali sono aggravate per quanto riguarda le piccole aziende artigiane per le più diffuse condizioni di concentrazione economica di tipo monopolistico. Queste condizioni rendono, oggi più che mai, estremamente difficile la possibilità di autofinanziamento anche per quelle aziende artigiane site nelle zone ad alto sviluppo industriale. Ora ipotizzare e tradurre in atto concreto un sistema di tassi, sia con l'articolo 2 del disegno di legge presentato, sia con l'articolo 2 di questo stesso disegno di legge modificato sulla base della proposta del Relatore, significa trascurare questa realtà. Oggi si può dire solo che le aziende artigiane in generale ed in particolare quelle delle zone

ad alto sviluppo industriale, hanno bisogno di capitali, di investimenti da trovarsi con lo aiuto dello Stato ad un tasso minore del 3 per cento, proprio per questa netta condizione di peggioramento dell'ambiente economico nel quale si trovano ad operare e per la necessità di provvedere all'ammodernamento per incamminarsi sulla strada del miglioramento. In concreto io ritengo che opera legislativa giusta, in questo caso, sarebbe fissare il limite dell'onere di interessi sui crediti concessi dalla cassa, o da altri Istituti autorizzati allo scopo, a imprese artigiane su tutto il suolo nazionale, senza discriminazione, ed il limite massimo dovrebbe essere del 3 per cento, lasciando facoltà al Comitato interministeriale del credito, di provvedere di volta in volta alla diminuzione del limite stesso soprattutto sulla base delle considerazioni che potranno scaturire dalla legge sulle aree depresse.

Una proposta che a me sembrerebbe giusto inserire nella legge che stiamo approvando, è quella di prendere finalmente in considerazione il problema della durata del prestito e dell'ammontare massimo del prestito stesso. Il Relatore ha già rilevato questo e noi concordiamo con quanto egli ha osservato. Oggi il minimo che si possa concedere è 10 milioni per 10 anni. Noi ci rendiamo conto del fatto che aumentando il limite della durata del prestito, e l'ammontare del prestito stesso, ferme restando le disponibilità attuali, ovviamente si viene a ridurre il numero delle operazioni con una conseguente diminuzione del numero di coloro che possono accedere al beneficio. Ma occorre anche dire che se noi crediamo in una politica di incentivazione questa deve essere fatta con mezzi adeguati: è un assurdo economico pensare che con un prestito di 5 milioni per breve durata si possa giungere all'ammodernamento di laboratori e di macchinari. La durata di cinque anni diventa una cosa assurda. Ed allora se tale la riteniamo occorre fronteggiare la situazione con i mezzi necessari, occorre quindi che i necessari finanziamenti vengano messi a disposizione dal Governo. Soltanto con questo adeguamento, con questo ampliamento, il provvedimento, che ha funzione incentivante per lo sviluppo delle aziende artigiane, potrà avere dei riflessi positivi sulla situazione. Quindi occorrono più fondi messi a disposizione per il raddoppio a 10 milioni, per il raddoppio della durata del prestito, senza con ciò diminuire il numero delle aziende ammesse al beneficio.

Io voglio dire ancora di più: se questa proposta di aumento di finanziamento alla Cassa,

soprattutto per la sezione interventi sotto forma di contributo, non dovesse essere accettata dal Governo, noi siamo del parere che debba essere incluso egualmente nel provvedimento, sottoposto alla nostra approvazione, l'aumento del limite a 10 anni e l'aumento dell'ammontare del prestito a 10 milioni, anche se questo dovesse comportare una diminuzione del numero delle aziende artigiane che potranno utilizzare il beneficio. Questa mi sembra una cosa giusta da farsi perché ci accingiamo a creare un precedente che ha valore di principio.

LAFORGIA. Concordo con le motivazioni sottolineate dal Relatore nell'illustrare il disegno di legge di iniziativa governativa; disegno di legge che, praticamente, consente la riattivazione di uno strumento ritenuto di fondamentale importanza per il settore delle minori aziende del nostro Paese, un settore che conta oggi oltre 1 milione e 100 mila aziende. L'importanza di questo settore esige ogni sforzo del Governo e del Parlamento affinché esso possa progredire specialmente sul piano delle realizzazioni aziendali e, certamente, il credito è uno strumento che può dare un contributo notevole allo sforzo di ammodernamento delle minori aziende.

Il disegno di legge del Governo si muove praticamente nel senso da me indicato, stanziando nell'ambito di 6 o 7 esercizi 7.750 milioni rispetto ai 10.800 milioni che avevo previsti nella proposta di legge da me presentata. Ritengo che, per il momento, lo stanziamento proposto dal Governo possa essere ritenuto — tutto considerato — sufficiente per dare vitalità all'istituto centrale del credito per le aziende artigiane. Ove il problema invece va affrontato con maggiore attenzione e con ponderatezza è nel momento in cui si passa a trattare dei tassi di interesse. Noi riteniamo che questa sia la volta buona per affrontare il tema — anche nel settore del credito agevolato alle aziende artigiane — di una politica dei saggi di interesse che tenga conto delle varie situazioni del settore, esigenza questa che si è manifestata fin dal 1952 attraverso le aperture di credito agevolato; praticamente si è visto che il fondo per il contributo agli interessi si è esaurito e che in coincidenza con tale fenomeno vi è stato un periodo più o meno lungo di stasi nell'attività delle aziende artigiane, il che ha riportato sul tappeto la questione dell'ammodernamento e, quindi, della incentivazione e dell'incremento produttivo del settore.

Tenete conto che nell'arco di due anni l'Artigiancassa ha dovuto ridurre sensibil-

mente, e quindi fermare del tutto, la sua attività, nel momento in cui era invece necessario accelerare il numero di giri di quello che io considero un volano per tutta l'economia del Paese. Di qui, la necessità di una politica di interessi, una politica che tenga conto delle esigenze del Mezzogiorno e del Centro-nord e che continui a far usufruire del tasso agevolato del 3 per cento, lasciando al Comitato interministeriale la possibilità di stabilire tassi superiori per le altre zone dai più cospicui mezzi finanziari. Riteniamo quindi giusta la proposta in tal senso avanzata dal Relatore.

Altra questione connessa al tema del credito agevolato a favore delle aziende artigiane è quella riguardante il periodo di tempo e l'ammontare delle operazioni. Debbo ricordare alla Commissione che, effettivamente, in base alla legislazione vigente, l'azienda artigiana ha, in teoria, la possibilità di ottenere il credito fino a dieci anni. In pratica, però, quando questa ipotesi si realizza, sorge una difficoltà: per il periodo che supera il quinto anno, l'artigiano non può usufruire del contributo dello Stato per quanto concerne gli interessi, per cui per cinque anni egli si trova costretto a pagare il tasso pieno d'interesse. In pratica, quindi, questa possibilità non si realizza mai, in quanto nessun artigiano è in grado di assumere un prestito in tali condizioni. Io ritengo pertanto che il discorso su questo punto debba essere aperto e concluso nella presente circostanza.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ammontare delle singole operazioni. Non è ormai più possibile sostenere come valido il limite massimo di cinque milioni, stanti lo sviluppo tecnologico moderno e il costo che esige un processo di razionalizzazione delle aziende, affinché la loro produzione possa essere competitiva nell'ambito generale della economia nazionale e di quella europea. Come il prolungamento a dieci anni del periodo di ammortamento, anche l'elevazione a 10 milioni del limite massimo delle singole operazioni deve essere contemplata in questa circostanza.

Alla obiezione, che facilmente potrebbe essere sollevata, che in dipendenza della elevazione del periodo di ammortamento e del limite massimo delle singole operazioni, potrebbe verificarsi una contrazione del numero delle operazioni stesse, noi rispondiamo che la nostra non è una proposta isolata e disgiunta da quella che è la prospettiva di una politica di programmazione, nell'ambito della quale deve trovare collocazione un ob-

iettivo essenziale: che cioè la dotazione dell'istituto centrale di credito alle imprese artigiane sia, nel periodo del piano quinquennale, almeno raddoppiata, ossia portata dagli attuali 45 miliardi e mezzo ad almeno 90-100 miliardi.

Concludendo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, nel dare il mio parere favorevole al disegno di legge, debbo formalmente preannunciare la mia intenzione di proporre che lo stesso sia emendato secondo le formulazioni indicate nella proposta di legge; e precisamente: per quanto riguarda i tassi d'interesse, dev'esserci una discriminazione fra le zone depresse del Sud e del Centro-Nord e le altre aree, per quanto riguarda il periodo di ammortamento, dev'essere portato a dieci anni; per quanto riguarda il limite delle operazioni, deve essere elevato a dieci milioni. Concordo per il resto con gli altri emendamenti che sono stati illustrati dal Relatore.

TROMBETTA. Noi siamo favorevoli al provvedimento. Senza ripetere le ragioni che sono state così ben espresse dai deputati precedentemente intervenuti per sostenere l'opportunità del disegno di legge, desidero soltanto associarmi in parte alle considerazioni dell'onorevole Laforgia, per far presenti alcuni dubbi.

Dubbi che in parte dovranno essere chiariti dal Relatore e in parte dal Sottosegretario. Il primo si riferisce alla opportunità di ritornare indietro nel tempo con una assegnazione di 3.800 milioni ed il dubbio si riferisce sia alla formulazione dell'articolo che alla conseguente formulazione dell'articolo 3 dove si indicano le coperture. Su questo chiedo di essere illuminato dal Sottosegretario perché queste coperture dovrebbero essere fatte con un fondo che si riferisce a provvedimenti in corso, ma per un esercizio già trascorso.

L'altro punto che mi lascia perplesso è quello dell'articolo 2. Mi lascia perplesso sotto due aspetti: innanzitutto io mi domando sino a che punto possa essere utile lasciare — come si fa in questo articolo 2 — alla discrezione completa del Comitato (con tutto il rispetto dovutogli) interministeriale per il credito e per il risparmio, la determinazione del tasso, del tasso discriminato; determinazione che non solo viene fatta per zone, ma che investe anche una valutazione del tipo di operazione, cioè del settore merceologico e produttivo cui l'operazione è indirizzata. Mi pare che qui si dia una delega troppo vasta. Questi fondi, con i relativi interessi, vengono amministrati sul piano nazionale con

criteri evidentemente discriminativi a seconda delle zone cui i fondi sono destinati, ma anche con criteri discriminativi a seconda della destinazione dei fondi stessi. Ed allora mi chiedo: sino a che punto questo Comitato del Credito potrà valutare se è bene o se è male dare più credito in una direzione piuttosto che in un'altra?

L'altro punto che mi lascia perplesso è sino a che punto si possa fare distinzione — in campo artigianale — fra artigianato individuale ed artigianato organizzato in cooperativa. Per me si tratta di una distinzione che mentre la si può ammettere in altri campi dove riconosciamo la cooperazione e la sua funzione particolare, non la si può ammettere in questo settore. Mi sembra che in questo settore essa rappresenti un pugno in un occhio dato all'individualità dell'artigiano che su qualsiasi piano — sia esso umano che sociale — vale di più rispetto alla organizzazione cooperativistica fatta da lui stesso e nell'ambito della sua categoria.

Il terzo dubbio che mi assale è se valga la pena, anche qui, di discriminare le zone del paese non in funzione di un'arretratezza e di uno stato di riconosciuta inferiorità economica, ma in base esclusivamente ad un criterio geografico: tutti quelli che sono a sud di una determinata linea godono di qualche cosa, mentre tutti quelli che si trovano a nord, anche se le loro condizioni sono peggiori degli altri (come le zone depresse del nord) sono aprioristicamente esclusi da questo trattamento di favore. Questi sono i dubbi in forza dei quali, raccogliendo anche il suggerimento dell'onorevole Laforgia, vorrei pregare i colleghi ed il Governo per un esame più approfondito di questo disegno di legge, specialmente per quello che riguarda la sostanza dell'articolo 2; con un rinvio della discussione. Lei, signor Presidente, potrebbe nominare un piccolo Comitato per un più approfondito esame. Noi abbiamo visto che i comitati, quando si è d'accordo, come tutti siamo d'accordo sulla necessità di varare il provvedimento, funzionano bene.

ZUGNO. Concorro con la relazione del Relatore. In merito a quanto ha affermato l'onorevole Trombetta per quanto riguarda i poteri discrezionali del Comitato del Credito, sentito il Consiglio generale dell'istituto, credo che sia buona cosa lasciare la formulazione contenuta nel disegno di legge, in quanto qui ci troviamo di fronte ad uno stanziamento che non può essere modificato o aumentato e quindi il problema rimane sempre quello di come fare fronte alle richieste. Di

fronte ad un numero variabile di domande, è opportuno che ci sia un organo capace di stabilire quel saggio di interesse tale da consentire l'accoglimento di tutte le domande. Ritengo, pertanto, opportuna questa discrezionalità lasciata al Comitato del credito.

Ma io ho preso anche la parola per sottolineare questo fatto: nell'articolo 2 si dice: «...tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa...» e sono d'accordo che si debba accordare questa precedenza; non sono d'accordo invece quando si dice: «...e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno». Qui non bisogna dimenticare che noi abbiamo varato una legge per le aree depresse del centro-nord ed allora bisogna postulare pure qualche cosa per queste zone depresse del Centro-nord.

SCRICCIOLO. Questo provvedimento ha una sua validità ed anche notevoli pregi che sono stati messi in luce, dal Relatore ed anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, nei loro interventi. Da parte nostra desideriamo sottolineare alcuni rilievi che devono essere sollevati in merito al disegno di legge. Diciamo subito che concordiamo perfettamente con la esigenza di rivedere, in modo particolare, il disposto dell'articolo 2 secondo le indicazioni del Relatore, non solo perché c'è una esigenza oggettiva rilevabile dalle condizioni economiche, non solo del Mezzogiorno, ma anche delle aree del Centro-nord, ma esiste anche una esigenza di sistematica legislativa e di coerenza proprio in relazione al fatto che il Parlamento ha votato la legge sugli interventi incentivanti per le aree del Centro-nord del paese. L'onorevole Trombetta sollevava l'obiezione in ordine alla delega del Comitato del Credito e del Risparmio, delega che egli trova ampia. Io devo dire che la stessa delega la troviamo nel testo della legge per il Centro-nord dove, per ciò che concerne la determinazione del tasso di interesse delle imprese artigiane industriali, c'è una delega al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Si tratta di una delega meno ampia perché c'è la determinazione di un limite oltre il quale non può essere collocato il tasso di interesse; comunque si dice anche che esso non può essere inferiore a quello del Mezzogiorno e questo per evidenti ragioni concorrenziali.

La nostra parte sottolinea l'esigenza di accogliere l'emendamento del Relatore pur non nascondendo che sentiamo il bisogno di avere dal Governo un chiarimento esplicito a riguardo dell'articolo 2. In particolare desidereremmo chiarire se l'articolo, così come è

formulato, non nasconde eventualmente il proponimento di elevare il tasso di interesse il che ci lascerebbe molto perplessi.

Anche talune considerazioni avanzate dall'onorevole Lenti ci trovano perfettamente consenzienti perché ci sono problemi degli artigiani dell'area del nord, cosiddetta privilegiata, che non possono essere sottovalutati.

Detto questo, noi attendiamo dalla replica del Governo i chiarimenti che sono necessari dopo le perplessità che abbiamo esternate, e ci riserviamo di decidere il nostro voto in ordine agli emendamenti che saranno presentati, dichiarandoci fin d'ora consenzienti all'emendamento Laforgia per la elevazione della durata e dell'importo del prestito.

MITTERDORFER. Desidero associarmi anch'io a quanto proposto dall'onorevole Laforgia a proposito dell'aumento dell'importo e della durata del prestito. È evidente infatti che lo sviluppo generale impone il superamento di un limite che poteva essere giustificato qualche anno fa, ma che oggi non lo è più. Sono anche d'accordo con il preannunciato emendamento che inserisce tutte le zone depresse, sia del Mezzogiorno che del Centro-nord, nell'articolo 2. Desidero aggiungere che nella legge d'intervento a favore del Centro-nord è inserita una parte che riguarda le zone montane, per cui riterrei che anche questa parte dovrebbe venir compresa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il presente disegno di legge segue, sia pure con un po' di ritardo, il provvedimento governativo che divenne legge nel 1964 e che ha apportato notevoli frutti. Il provvedimento attuale che si aggiunge al precedente rappresenta un notevole volume di impegno per lo Stato. La richiesta contenuta nella proposta di legge presentata a suo tempo dall'onorevole Laforgia prevedeva un contributo di 10.800 milioni nel giro di sette anni; avere accettato, con i tempi che corrono, questa richiesta per 7.500 milioni rappresenta una proporzione che, rispetto a molti problemi che son vivi nel Paese, è davvero rilevante. Molti settori italiani sarebbero lieti di veder soddisfare le loro esigenze nella medesima percentuale.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non credo vi siano difficoltà per la Commissione ad accettarlo. Desidero soltanto rassicurare l'onorevole Trombetta in ordine alla copertura: essa è prevista sul fondo globale del 1965, ed è prevista per 1.200 milioni in quello del 1966. In questo modo abbiamo, in un certo senso,

liberato il terreno dalle obiezioni relative agli articoli 1 e 3. Rimangono i problemi sollevati dai preannunciati emendamenti, e che sono di due ordini: a) elevare la possibilità d'intervento per ciascuna operazione da cinque a dieci milioni; b) prolungare da cinque a dieci anni l'arco di tempo per l'estinzione delle operazioni.

Intendiamoci, non è che il Governo debba avanzare delle obiezioni sostanziali per queste due proposte, che in fin dei conti non gravano assolutamente sullo sforzo economico finanziario, per lo meno non in misura ostacolata; abbiamo però il dovere di porre la Commissione di fronte a una considerazione: l'aumento del finanziamento porterebbe inevitabilmente a una diminuzione di interventi; ora, poiché l'esperienza ci ha posto di fronte alle lamentele di artigiani che sono stati del tutto esclusi dai benefici previsti dalla legge, e ci ha posto di fronte anche alla relativa soddisfazione di chi, avendo chiesto cinque, ha ottenuto tre e ha riconosciuto di essere stato in parte accontentato, così io mi domando se, in linea di politica generale, non possa essere preferibile mantenere l'attuale numero di aziende che possono trovare una relativa soddisfazione alle istanze rivolte all'Artigianocassa, piuttosto che dare una piena soddisfazione ad alcuni che si tradurrebbe inevitabilmente in scontento pieno per altri.

Agli ultimi censimenti le aziende artigiane sono risultate essere un milione e centomila. Questa cifra deve far riflettere circa la presumibile ampiezza degli aspiranti al credito individualmente considerato.

Questa considerazione espongo alla Commissione, al cui volere peraltro mi rimetto.

La seconda considerazione riguarda la possibilità di estinzione del credito in dieci anziché in cinque anni. Neanche a questo proposito vi sono obiezioni di fondo da muovere, tuttavia è doveroso ricordare che gli istituti finanziatori, i quali per quanto riguarda la garanzia fanno affidamento sulle macchine, può darsi che comincino a non contentarsi più delle macchine (soggette all'usura) se l'arco della garanzia si allunga da cinque a dieci anni. Non vorrei che ciò li inducesse a chiedere un ulteriore ampliamento di garanzia, su altri beni che spesso gli artigiani non possiedono.

Anche a questo proposito, comunque, il Governo si rimette al parere della Commissione.

TAMBRONI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti e il Sottosegretario Agrimi per

l'intervento sulla proposta di legge di iniziativa del collega Laforgia. Io avevo lasciato proprio di proposito al collega Laforgia la esposizione di quei concetti che sono contenuti nella sua proposta che io stesso, del resto, avevo sottoscritto. La preoccupazione maggiore riguarda la immediatezza della risoluzione delle pratiche che sono in corso e la copertura di questi finanziamenti. Ho detto poc'anzi che i 5 miliardi immediatamente disponibili, al 3 per cento, potranno consentire operazioni per 50-54 miliardi, dei quali 27 sono già in sofferenza presso l'Artigiancassa.

Come Relatore non posso che sottoscrivere ed invitare i colleghi ad approvare gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Laforgia per portare a 10 anni il termine di estinzione dei mutui e a 10 milioni il limite massimo.

Debbo ora rispondere alle osservazioni fatte specialmente dal collega Lenti. Io sono d'accordo sul fatto che le difficoltà, quando ci sono, si verificano un po' dappertutto, ma la realtà è che laddove l'economia è più depressa ivi è più depresso anche l'artigianato. In definitiva la lamentela maggiore non è mai stata sul 3 per cento o sul 4 per cento di interessi. Noi sappiamo che — come diceva poco fa il rappresentante del Governo — la lamentela grossa sta nel fatto che i fondi non ci sono. Un artigiano prima di avere i soldi deve passare attraverso lungaggini di tempo, di procedure e garanzie. A questo si è tentato di ovviare con la legge n. 1068 che ha istituito il fondo centrale di garanzia. E qui voglio rassicurare il rappresentante del Governo per due motivi: 1) dalle statistiche risulta che il 70 per cento delle operazioni riguarda le costruzioni murarie, cioè i laboratori, mentre il 30 per cento riguarda le macchine. Questo perché per un artigiano lo sforzo più grosso è rappresentato dalla costruzione, in quanto non trova l'impresa disposta ad accettare lunghe rateazioni, mentre per l'acquisto delle macchine trova facilmente ditte disposte ad accettare una dilazione di 4 o 5 anni. È più facile ottenere delle rateazioni per l'acquisto delle macchine che non per la costruzione dei laboratori. Per quanto riguarda la garanzia che l'Istituto di credito avrebbe nel caso di macchinari, è vero che in 10 anni le macchine subiscono l'usura del tempo e dello utilizzo, ma è altrettanto vero che c'è un fondo centrale di garanzia alimentato dallo Stato, dagli utili e da un tasso maggiore di interesse, che è stato creato apposta per garantire l'artigianato e l'Istituto di credito.

Quindi, la preoccupazione non ci sarebbe. La unica preoccupazione che c'è e rimane è quella della disponibilità di fondi. In questo momento io mi debbo spogliare della mia veste di difensore della categoria e di sindacalista e debbo semplicemente parlare come Relatore e parlando come tale non posso non sottolineare che con questi fondi che il Governo mette a disposizione fra un anno — alle attuali condizioni — saremo senza disponibilità, se però aumenteremo da 5 a 10 milioni e da 5 a 10 anni, lo saremo fra 7 od 8 mesi.

La mia replica si conclude accettando gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Laforgia sia per quanto riguarda la durata del mutuo che il limite massimo del fido. Io mi sono anche consultato con i dirigenti dell'Istituto di credito e devo dire che essi hanno la preoccupazione di trovare — nel quadro generale della programmazione — un giusto equilibrio fra le diverse imprese di tutto il territorio nazionale presupponendo — nel quadro della programmazione — un immediato intervento, per promuovere la incentivazione verso imprese più depresse delle altre. Si pensa anche che, per garantire meglio l'afflusso di capitale e l'erogazione di questi mutui, ci deve essere un lieve ritocco al minimo degli interessi stabilito.

Raccomando l'inclusione delle zone riconosciute economicamente depresse del Centro-nord fra quelle ammesse al tasso agevolato. Sono anche d'accordo sulla elevazione da 5 a 10 milioni con la vivissima raccomandazione rivolta al Governo di predisporre — proprio nel quadro della programmazione — una politica di finanziamento per l'artigianato senza la quale questa nostra volontà — di cui diamo dimostrazione questa sera — di volere accelerare ed agevolare l'economia artigiana, sarebbe frustrata. Anzi mi permetterei di dire che il proposto emendamento sarebbe controproducente più che favorevole, perché andrebbe a vantaggio di coloro che arriverebbero prima e che assorbirebbero i fondi disponibili. Ai fini generali dell'economia, senza un coordinamento del Governo sul piano della programmazione e quindi un adeguato intervento nella politica finanziaria per il credito artigiano, il provvedimento sarebbe inutile.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 3311. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3311 assunto come testo base.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nei pagamenti degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito preso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.

(È approvato).

Gli onorevoli Laforgia e Lenti, in distinti emendamenti di identico testo firmati rispettivamente anche dai deputati Scricciolo, Bassi, Loreti, Usvardi e Silvestri e dai deputati Raffaelli, Minio, Matarrese, Soliano, Carocci e Astolfi propongono di far diventare articolo 1-bis il primo articolo della proposta di legge Laforgia ed altri, che così recita:

«Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi».

Lo pongo in votazione avvertendo che, ove approvato, esso diverrà l'articolo 2 della legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Laforgia e Lenti in emendamenti distinti di identico testo firmati anche rispettivamente dai deputati Scricciolo, Bassi, Loreti, Usvardi e Silvestri e dai deputati Raffaelli, Minio, Soliano, Carocci, Matarrese e Astolfi propongono anche un articolo 1-ter,

che riproduce l'articolo 2 della già citata proposta di legge. Ne do lettura:

«Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

«Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

Lo pongo in votazione avvertendo che ove approvato esso diverrà l'articolo 3 della legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3311:

«I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti.

Con il primo emendamento, l'onorevole Laforgia propone di sostituire l'articolo 2 del presente disegno di legge con l'articolo 3 della sua proposta di legge, che così recita:

«Il primo comma dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane per le operazioni di credito di cui all'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni, è fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane insediate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e nelle altre località economicamente depresse ai sensi di legge è fissato nella misura del 3 per cento annuo».

Il secondo emendamento, anch'esso sostitutivo, è dell'onorevole Lenti. Ne do lettura:

«Il tasso di interesse da applicare a carico delle imprese artigiane non deve superare il 3 per cento. Il Comitato interministeriale per

il credito e il risparmio, sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito artigiano, può applicare ulteriori riduzioni, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno ».

Infine, gli onorevoli Scricciolo ed altri propongono di aggiungere al termine dell'articolo 2 quanto segue:

« e nelle altre località riconosciute economicamente depresse del Centro-nord.

« In tali zone il tasso d'interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento annuo ».

Qual è il parere del Governo ?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo scopo della legge, evidentemente, non è quello di aggravare la situazione o di aumentare il tasso di interesse, ma è bensì uno scopo agevolatorio. La dizione dell'articolo 2, la quale concede ampia facoltà, va quindi interpretata nel senso che il Governo non se ne servirà per aggravare, ma per facilitare, per cui a me sembra che l'articolo 2 possa rimanere invariato; fatta salva naturalmente l'aggiunta riguardante le imprese del Centro-nord. Il Governo deve invece respingere l'emendamento Lenti.

SCRICCIOLO. Insisto sul mio emendamento. Mi permetto anzi, se il Presidente lo consente, di leggere la formulazione dell'articolo 2 governativo, così come verrebbe modificato dal mio emendamento:

« I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito artigiano, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle altre località riconosciute economicamente depresse del Centro-nord.

« In tali zone il tasso d'interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento annuo ».

Questo emendamento potrebbe anche assorbire quello presentato dall'onorevole Laforgia.

PRESIDENTE. Onorevole Laforgia, accetta l'assorbimento proposto dall'onorevole Scricciolo ?

LAFORGIA. Sono d'accordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione. Rimane tuttavia in vita l'emendamento Lenti, cui il Governo è contrario.

TAMBRONI, *Relatore*. Noi tutti vogliamo veramente fare gli interessi degli artigiani. Ciò posto, quando abbiamo elevato i termini a 10 anni e l'importo a 10 milioni, abbiamo raggiunto l'essenziale; non sarà l'uno per cento in più, anche se avverrà, a incidere sui bilanci delle imprese artigiane. Mi sembra quindi che la proposta dell'onorevole Scricciolo possa assorbire gli emendamenti presentati.

LORETI. Mi associo al Relatore e insisto nella preghiera rivolta all'onorevole Lenti di voler ritirare il suo emendamento, con le assicurazioni fornite dal Governo.

LENTI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 quale risulta dalla concordata iniziale degli onorevoli Scricciolo e Laforgia:

I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonché in quelle del centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non può essere superiore alla misura del 3 per cento.

Lo pongo in votazione avvertendo che, ove approvato esso diverrà l'articolo 4 della legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3311:

ART. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio 1965 ed a quello di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1966, si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. rispettivamente, al Ca-

pitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al corrispondente Capitolo per l'esercizio 1966.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura dell'emendamento cui la Commissione bilancio ha condizionato l'espressione del parere favorevole:

Al primo comma dopo la parola « 1966 » inserire le parole: « ed a quello di 300 milioni per il 1967 ».

Al secondo comma sostituire le parole « ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1966 » con le parole: « ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 quale risulta a seguito delle modificazioni adottate:

« Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di 1.200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di 300 milioni nell'esercizio 1967, si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso avvertendo che, ove approvato, esso diverrà l'articolo 5 della legge.

(È approvato).

Il Relatore ed il Governo propongono di emendare il titolo del disegno di legge nel senso di aggiungere al titolo stesso le parole « e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Do lettura del titolo del disegno di legge quale risulta a seguito della modifica adottata:

« Aumento del fondo per per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (3311):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Risulta assorbita la proposta di legge numero 2882, che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Baslini, Bassi, Bima, Carrocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minio, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Tripodi, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini, Zugno.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO